SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 273**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 novembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 16 novembre 1989.

Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con la draga manuale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1961, n. 1639 riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visti gli articoli 1 e 4 della suddetta legge n. 41/1982 i quali prevedono, tra l'altro, una razionale gestione delle risorse biologiche del mare attraverso la regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1989) secondo cui la pesca dei molluschi bivalvi con draga a mano viene disciplinata con decretazione in base ai risultati di studio dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima volto a definire le caratteristiche tecniche e modalità d'uso dell'attrezzo;

Visto lo studio presentato dall'ICRAP;

Sentiti la Commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

Per la pesca dei molluschi bivalvi è consentito l'uso della draga a mano rispondente alle caratteristiche tecniche e modalità d'uso degli attrezzi descritti nell'allegato al presente decreto.

È vietato l'uso di attrezzi difformi.

Ogni attrezzatura denominata draga manuale già esistente non conforme alle caratteristiche richieste dovrà essere uniformata entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Le navi adibite alla pesca dei molluschi bivalvi con uso della draga a mano non possono superare le 10 TSL e devono avere apparato motore non superiore a 100 Hp. Conservano l'autorizzazione le navi di stazza e potenza superiore già autorizzati.

Art. 3.

L'attrezzo draga manuale deve essere sottoposto a collaudo da parte dell'autorità marittima presso cui è iscritta la nave.

Al collaudo sono sottoposti anche gli attrezzi già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Dell'avvenuto collaudo e della rispondenza alle caratteristiche richieste verrà rilasciata apposita attestazione.

Art. 4.

Il pescato massimo giornaliero per nave viene stabilito in kg 150 complessivi per le specie vongole, vongole veraci e telline.

Il limite massimo giornaliero per ciascuna specie (vongole, vongole veraci e telline) è stabilito in kg 100.

Art. 5.

Per le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili, la tolleranza ammissibile nel prodotto pescato di molluschi di dimensioni inferiori ed il controllo sul quantitativo giornaliero, valgono le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 26 ottobre 1985.

La selezione della cattura deve essere effettuata con setacci manuali. È vietato l'uso di setacci meccanici.

Art. 6.

Alle navi abilitate all'uso della draga manuale sono applicabili gli stessi limiti temporali e spaziali previsti per la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante.

Art. 7.

La violazione delle disposizioni di cui al presente decreto comporta oltre le sanzioni ai sensi delle leggi vigenti, anche la revoca della licenza stessa.

La licenza deve essere ritirata dall'autorità marittima che provvede a trasmetterla al Ministero della marina mercantile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1989

Il Ministro: VIZZINI

ALLEGATO

NOTA TECNICA PER LA PESCA CON DRAGHE MANUALI

Per draga manuale si intende un attrezzo per la cattura dei molluschi bivalvi azionato o da bordo di un'imbarcazione che si muove facendo forza su un'ancora mediante un verricello o da bordo di un'imbarcazione ancorata o direttamente da un uomo a piedi.

Detto attrezzo è privo:

di ugelli e tubi per l'immissione innanzi ad esso od al suo interno di acqua o aria in pressione;

di pompe e di motori sommersi;

di tubi di collegamento tra l'imbarcazione e l'attrezzo stesso, siano essi per acqua, olio od aria.

Il fronte apertura orizzontale dell'attrezzo non può superare la misura di 1,50 m.

Per la pesca delle telline (*Donax spp*) il sacco di raccolta od il cesto dell'attrezzo deve essere costituito o da rete tessile con maglie da 20 mm di apertura o da un grigliato con tondini metallici distanziati (luce) 6 mm o da rete metallica a maglie rettangolari di mm 25 × 7.

Per la pesca degli altri molluschi bivalvi il sacco di raccolta od il cesto dell'attrezzo deve essere costituito o da rete tessile con maglie da 30 mm di apertura o da un grigliato con tondini metallici distanziati (luce) 12 mm o da rete metallica a maglie rettangolari di mm 25 × 12.

Se il sacco di raccolta è in rete tessile, esso non deve avere lunghezza superiore a metri 2,00.

L'attrezzo draga manuale può essere del tipo:

1. — *Rastrello a denti.*

Caratteristiche generali:

Il rastrello a denti è un attrezzo a bocca rigida con la parte inferiore della bocca armata con lunghi denti di ferro mentre la parte superiore è normalmente un semicerchio di cui la parte inferiore è il diametro. Alla bocca è montato un sacco in rete per la raccolta dei molluschi.

Il rastrello a denti è fornito di un corto manico 1-2 metri che ha lo scopo di regolare l'inclinazione dei denti rispetto al fondo.

Caratteristiche dei denti:

I denti molto lunghi, circa 30 cm e molto affilati per penetrare bene nel substrato e raccogliere i molluschi, sono montati molto vicini l'uno all'altro per evitare che i molluschi possano sfuggire alla cattura passando tra un dente e l'altro.

Caratteristiche del sacco:

Il sacco è formato da una sola pezza di rete ed ha il solo scopo di raccogliere e trattenere i molluschi in esso convogliati dal rastrello.

Modalità di traino:

Il traino deve avvenire tramite il recupero dell'ancora col verricello. Ogni natante tira due attrezzi con un cavo ciascuno che agisce direttamente sulla bocca del rastrello. Le modalità di fissaggio del manico al cavo di traino permettono di regolare l'inclinazione dei denti rispetto al fondo. Scopo del manico è solo questa regolazione.

Il salpametro è manuale senza uso dei verricelli meccanici nè di albero e bigo od arcone di poppa che sono assenti dai natanti tradizionali che usano questo attrezzo.

Caratteri distintivi:

I caratteri distintivi che lo rendono inconfondibile sono:

1) denti di ferro molto lunghi (cira 30 cm);
2) presenza del manico di 1-2 metri;
3) assenza dei depressori;
4) presenza del sacco in rete.

2. — *Vongolara manuale.*

Descrizione dell'attrezzo:

La vongolara manuale è caratterizzata dalla possibilità di separazione di molluschi dal sedimento tramite una lunga asta o manico che permette, azionata a mano da bordo, di fare oscillare la vongolara.

L'attrezzo consiste essenzialmente di due componenti: il cesto di raccolta di diverse forme (parallelepipedo, tronco conico, tronco piramidale) e di un lungo manico (10-15 metri).

Sulla parte anteriore del cesto di raccolta vi sono fissati i denti come nel caso del rastrello a denti, ma vi è una lama che taglia il sedimento e ne fa entrare nell'attrezzo la parte superficiale. La separazione tra molluschi e sedimento avviene dentro l'attrezzo.

L'attrezzo non è fornito di sacco di raccolta in rete tessile.

Modalità di traino e salpamento:

Il traino avviene tramite il recupero dell'ancora col verricello.

Un marinaio durante la cala, manualmente fa oscillare l'attrezzo in modo da favorire la fuoriuscita della sabbia e del fango. Il salpamento avviene a mano senza ausilio di verricelli meccanici.

Caratteri distintivi:

1) presenza di un lungo manico;
2) assenza di enti sulla lama;
3) uso di una sola vongolara manuale per natante;
4) assenza del sacco di raccolta in rete tessile.

3. — *Draghe manuali senza ausilio di forza motrice.*

La bocca inferiormente può essere provvista di una lama metallica (come nel caso della vongolara manuale), o di denti (come nel caso del rastrello a denti).

L'attrezzo può essere fornito di sacco in rete tessile o cesto di raccolta in rete o grigliato metallico.

L'attrezzo può essere adoperato a piedi o da bordo di un natante; in quest'ultimo caso il traino ed il recupero sono totalmente manuali.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 5 del D.M. 26 ottobre 1985 recante norme per la pesca dei molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1985) è il seguente:

«Art. 5 (*Dimensioni minime - Tolleranza - Controllo*). — Le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili sono stabilite dall'art. 89 del regolamento sulla disciplina della pesca marittima, come modificato dal decreto ministeriale e 4 agosto 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 21 agosto 1982).

Nel prodotto pescato è ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle previste nel citato art. 89 di non più del 10% calcolato sul peso ed ove possibile sul volume, secondo quanto previsto dall'art. 91 del medesimo regolamento, come modificato dal decreto ministeriale 21 aprile 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1983).

Il controllo sulla quantità giornaliera di pescato può essere effettuato anche attraverso la certificazione prevista dalla legge n. 192 del 2 maggio 1977.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto i molluschi bivalvi pescati con apparecchio turbosoffiante debbono essere sbarcati nei punti che il capo del compartimento, sentita la commissione consultiva locale, stabilirà con apposita ordinanza».

89A5351

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 novembre 1989.

Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in particolare l'art. 6, primo comma, lettera *a)*, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, ed in particolare l'art. 3, comma quinto, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della sanità sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico e sono, altresì, stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa da porre a carico dei bilanci delle unità sanitarie locali;

Ritenuto di dare attuazione alla predetta disposizione;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti aventi diritto e forma dell'assistenza

1. Le prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero, disciplinate dal presente decreto, sono assicurate ai cittadini italiani residenti in Italia e iscritti negli elenchi delle unità sanitarie locali.

2. Le prestazioni sono erogate in forma indiretta mediante il parziale rimborso della spesa sostenuta nei limiti fissati dai successivi articoli.

Art. 2.

Prestazioni erogabili

1. Possono essere erogate le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, che richiedono specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia e che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i servizi di alta specialità italiani di cui all'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, nonchè, limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi di alta specialità, presso gli altri presidi e servizi pubblici o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le prestazioni erogabili, che non rientrano fra quelle di competenza dei presidi e servizi di alta specialità, sono individuate, almeno annualmente, con decreto del Ministro della sanità su proposta del Consiglio superiore di sanità. Fino a quando non sarà data attuazione al disposto di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, con il predetto decreto sono individuate, altresì, le prestazioni erogabili di competenza dei presidi e servizi di alta specialità.

3. Ai fini del presente decreto è considerata «prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia» la prestazione per la cui erogazione le strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell'assistito ovvero precluderebbe la possibilità dell'intervento o delle cure.

4. È considerata «prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico» la prestazione che richiede specifiche professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate ovvero attrezzature non presenti nelle strutture italiane pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Centro regionale di riferimento

1. La regione attribuisce, per ogni branca specialistica, l'accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari — che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estero e l'erogazione del concorso nelle relative spese — e ogni altra valutazione di natura tecnico-sanitaria, comunque connessa al trasferimento per cure all'estero, ad uno o più presidi e servizi di alta specialità di cui all'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, siti nel proprio territorio o, se necessario, in regione limitrofa nonchè, limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi, ad apposite commissioni sanitarie costituite dalla regione stessa a livello regionale e composte da personale medico di qualifica apicale delle strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

2. I predetti presidi, servizi e commissioni regionali assumono, ai fini dei trasferimenti per cure all'estero disciplinati dal presente decreto, la denominazione di centro regionale di riferimento per la branca specialistica di competenza.

Art. 4.

Autorizzazione

1. Il concorso nella spesa è concesso solo per le prestazioni autorizzate.

2. A tali fini l'assistito deve presentare domanda alla unità sanitaria locale di appartenenza corredata dalla proposta motivata di un medico specialista nonchè dall'ulteriore documentazione prescritta dalle disposizioni regionali.

3. L'istanza deve contenere l'indicazione del centro estero prescelto per la prestazione.

4. L'unità sanitaria locale provvede, secondo modalità stabilite dalla regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al centro regionale di riferimento territorialmente competente ad autorizzare le prestazioni all'estero.

5. Il centro di riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle tempestivamente ovvero in forma adeguata alla particolarità del caso clinico), autorizza o meno le prestazioni presso il centro estero di altissima specializzazione prescelto, dandone comunicazione all'unità sanitaria locale competente.

6. Il centro di riferimento, qualora non fosse possibile autorizzare le prestazioni presso il centro estero prescelto, può autorizzare, se richiesto, le prestazioni stesse presso un diverso centro estero, fornendone adeguata motivazione.

7. Il centro di riferimento autorizza, inoltre, in relazione alla gravità del caso clinico, il trasporto dell'assistito con il mezzo ritenuto più idoneo nonché, nel caso di minori anni 18 o di pazienti maggiorenni non autosufficienti, l'accompagnatore, fornendone adeguata motivazione.

8. Il centro di riferimento autorizza, altresì, ove ritenuto necessario, il viaggio con il mezzo aereo per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore nei casi previsti dal precedente comma.

Art. 5.

Centri di altissima specializzazione all'estero

1. Ai fini del presente decreto è da considerarsi centro di altissima specializzazione la struttura estera, notoriamente riconosciuta in Italia, che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che possegga caratteristiche superiori paragonate a standards, criteri e definizioni propri dell'ordinamento sanitario italiano.

2. La valutazione della sussistenza dei predetti requisiti è rimessa al centro regionale di riferimento territorialmente competente.

Art. 6.

Concorso nelle spese

1. Le spese devono essere documentate con fatture quietanzate o titoli equipollenti, in originale, secondo le norme e gli usi locali.

2. La documentazione delle spese, unitamente alla documentazione sanitaria sulle prestazioni usufruite (copia cartella clinica, referti, ecc.), è trasmessa dall'interessato all'unità sanitaria locale competente, tramite il centro regionale di riferimento che ha autorizzato le prestazioni all'estero.

3. L'unità sanitaria locale, previo parere del centro di riferimento sulle spese sanitarie rimborsabili ed in conformità allo stesso, dispone la liquidazione all'interessato del concorso nella spesa. L'eventuale concessione di concorsi su spese non ritenute rimborsabili dal centro di riferimento deve essere congruamente motivata; in tal caso copia del provvedimento dovrà essere trasmessa alla regione ed al Ministero della sanità.

4. Ai fini del presente decreto, sono considerate spese di carattere strettamente sanitario quelle riferite alle sole prestazioni sanitarie (spese sostenute per onorari professionali, degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio, farmaci, protesi ed endoprotesi, ecc.) con esclusione, in caso di ricovero ospedaliero, di quelle di confort alberghiero non comprese nella retta di degenza.

5. Le spese di carattere strettamente sanitario sono rimborsate nella misura dell'80% se sostenute presso centri di natura pubblica ovvero presso centri di natura privata senza scopo di lucro le cui tariffe siano approvate o controllate dalle locali autorità sanitarie competenti. Tali condizioni (natura pubblica, mancanza dello scopo di lucro e tariffe approvate o controllate) devono essere certificate dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

6. Le spese di carattere strettamente sanitario sostenute presso centri diversi da quelli di cui al comma precedente sono rimborsate nella misura dell'80%, fermo restando che il rimborso non può comunque essere superiore a quello cui l'assistito avrebbe diritto, per analoghe prestazioni, presso i locali centri di cui al comma precedente. A tali fini l'assistito deve produrre apposita certificazione vistata dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

7. Le spese per prestazioni libero professionali, comprese quelle fruite in regime di ricovero ospedaliero sono rimborsate nella misura del 40%.

8. Le misure di rimborso di cui ai comma precedenti si applicano sulla spesa sostenuta, al netto delle quote di partecipazione alla spesa, in misura percentuale o forfettaria, eventualmente previste in generale dagli istituti o enti pubblici assistenziali dello Stato estero nei confronti dei propri assistiti.

9. Ai fini del presente decreto sono considerate, altresì, spese di carattere strettamente sanitario le spese per il trasporto ovvero le spese di viaggio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore, nei limiti di cui ai comma successivi.

10. Le spese per il trasporto dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore, con il mezzo preventivamente autorizzato, sono rimborsate nella misura dell'80%.

11. Le spese di viaggio per l'assistito e l'eventuale accompagnatore, con il mezzo aereo preventivamente autorizzato, sono rimborsate nella misura dell'80%.

12. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 10 e 11, le spese di trasporto o di viaggio dell'assistito nonché quelle dell'accompagnatore, nel caso di minori di anni 18 o di pazienti maggiorenni non autosufficienti, sono rimborsate nella misura dell'80% della tariffa ferroviaria o marittima più economica.

13. Acconti sul prevedibile rimborso spettante ai sensi dei precedenti comma possono essere concessi, anche prima del trasferimento all'estero o del rientro in Italia, in considerazione della particolare entità della presumibile spesa o delle modalità di pagamento in uso presso la struttura estera; gli acconti non possono, in ogni caso, superare complessivamente il settanta per cento del prevedibile rimborso spettante.

14. Non sono rimborsabili le spese di soggiono nella località estera.

Art. 7.

Deroghe

1. In caso di gravità ed urgenza nonché in caso di ricovero in ospedale ubicato in una regione diversa da quella di appartenenza, il centro regionale di riferimento, nel cui territorio è presente l'assistito, può autorizzare direttamente, in deroga alla procedura di cui all'art. 4, le prestazioni all'estero, dandone tempestiva comunicazione all'unità sanitaria locale competente.

2. Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente, sentita la commissione prevista dal successivo art. 8. Le relative domande di rimborso devono essere presentate all'unità sanitaria locale competente entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

3. Deroghe alle disposizioni ed ai criteri di cui al precedente art. 6 possono essere disposte, qualora le spese che restano a carico dell'assistito, siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, dalla regione d'intesa con il Ministero della sanità che determina, per i singoli casi, il concorso globale complessivo massimo erogabile, sentita la commissione di cui all'art. 8.

4. In caso di prestazioni usufruite ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, lettera *c)*, punto *i)*, del regolamento CEE n. 1408/71 e delle analoghe disposizioni delle vigenti convenzioni internazionali di reciprocità, possono essere concessi, con la procedura di cui al comma precedente, concorsi nelle spese di carattere strettamente sanitario di cui all'art. 6 che restano a carico dell'assistito, qualora le predette spese siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso.

Art. 8.

Commissione centrale

1. Presso il Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, è istituita una commissione, con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e di responsabili dei centri regionali di riferimento, che esprime pareri sugli indirizzi necessari ad assicurare omogeneità di comportamento in tutto il territorio nazionale nella attuazione delle disposizioni del presente decreto e formula proposte in materia di assistenza sanitaria all'estero.

2. A tali fini e in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, sesto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le regioni emanano le direttive necessarie per l'acquisizione dei dati statistici relativi alle prestazioni di assistenza sanitaria all'estero attraverso schede informative il cui schema di massima è predisposto dal Ministero della sanità.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Fino a quando il Piano sanitario nazionale e i piani sanitari regionali non avranno stabilito i presidi e servizi di alta specialità, in attuazione dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le funzioni di centro regionale di riferimento di cui al precedente art. 3 sono svolte, per ogni branca specialistica, da presidi ospedalieri o da policlinici universitari all'uopo individuati dalla regione ovvero da apposite commissioni sanitarie costituite dalla regione a livello regionale e composte da personale medico di qualifica apicale delle strutture ospedaliere e universitarie.

2. Le domande di rimborso, prodotte ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, per prestazioni fruite all'estero e rientranti tra quelle di cui al secondo comma dell'art. 2, che non siano state ancora definite alla data di cui al primo comma del successivo art. 11, sono definite in base alla normativa regionale ovvero in base ai criteri di cui al presente decreto se più favorevoli.

Art. 10.

Province autonome di Trento e Bolzano

Le province autonome di Trento e Bolzano, attueranno, negli ambiti territoriali di competenza, le disposizioni del presente decreto secondo i propri ordinamenti statutari.

Art. 11.

Norma finale

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto non può far carico al Fondo sanitario nazionale la concessione, da parte delle unità sanitarie locali, di rimborsi di spese per assistenza sanitaria fruita all'estero diversi da quelli disciplinati dal presente decreto o da quelli previsti dai vigenti trattati e convenzioni bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1989

Il Ministro: DE LORENZO

89A5357

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1989.

Indirizzi di politica industriale per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Viste le deliberazioni adottate dal CIPE e dal CIPI, in data 14 giugno 1988, relative al piano di risanamento della siderurgia pubblica, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 1988, n. 146;

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1989, n. 77, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1989, n. 118, che, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia pubblica, prevede misure di sostegno sociale e di reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica;

Visto l'art. 5, primo comma, della legge sopra richiamata che, al fine della ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate alla ristrutturazione del comparto siderurgico, demanda al CIPI la valutazione del programma speciale di reindustrializzazione e del programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.);

Visto l'art. 6, primo comma, della legge n. 181/1989 che affida al CIPI il compito di determinare, contestualmente alla deliberazione di approvazione dei programmi presentati per la reindustrializzazione, l'applicabilità alle iniziative localizzabili nel Mezzogiorno delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1986, n. 61, così come modificate dall'art. 6, secondo comma;

Visto l'art. 8, secondo comma, della legge citata che demanda al CIPI la determinazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo speciale di reindustrializzazione di cui al'art. 7, primo comma, destinate a contribuire, entro il limite massimo di 660 miliardi di lire, alla copertura dei fabbisogni finanziari risultanti dalla realizzazione dei programmi di reindustrializzazione e di promozione delle società del gruppo IRI;

Visto altresì l'art. 8, sesto comma, della legge n. 181/1989 che demanda al CIPI la possibilità di ampliare, ai fini della localizzazione delle iniziative di promozione industriale, l'area di intervento al territorio rientrante nel raggio di 30 chilometri calcolato rispetto ai centri urbani delle aree di crisi siderurgica, purché ricadente nell'ambito delle relative regioni di appartenenza;

Vista la nota del 6 luglio 1989 con la quale il Ministro delle partecipazioni statali, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha sottoposto alla valutazione del comitato il programma speciale di reindustrializzazione e quello di promozione industriale delle aree di crisi siderurgica;

Considerato che il programma speciale di reindustrializzazione tende, attraverso la realizzazione di un complesso di iniziative produttive economicamente valide articolate nei settori e comparti in cui operano attivamente le principali società del gruppo IRI, al conseguimento di obiettivi volti alla riqualificazione del tessuto produttivo del territorio, venendo in tal modo a riequilibrare e potenziare il livello di sviluppo industriale delle aree interessate al processo di ristrutturazione della siderurgia pubblica;

Considerato, altresì, che il programma di promozione industriale realizzabile con gli interventi della società SPI mira a delineare il quadro operativo necessario per cogliere le opportunità del mercato con l'avvio di iniziative in grado di sviluppare e sostenere le vocazioni imprenditoriali locali;

Attesa l'esigenza di utilizzare al meglio le risorse finanziarie del Fondo speciale di reindustrializzazione al fine di conseguire gli obiettivi economici ed occupazionali indicati nei programmi, consentendo alla società SPI di ricorrere all'apporto degli istituti di credito per il finanziamento delle iniziative e di imputare alla quota del Fondo assegnata il differenziale dei tassi;

Tenuto conto che il processo di ristrutturazione del comparto della siderurgia pubblica determina un esubero occupazionale la cui entità massima è stata stabilita per area territoriale con il decreto interministeriale del 18 settembre 1989, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 1989, n. 228, emanato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della sopra indicata legge;

Rilevato che, sotto il profilo occupazionale, le iniziative previste nei programmi proposti dal Ministro delle partecipazioni statali comportano la creazione di nuovi posti di lavoro, pari a 12.190 unità, contribuendo ad un recupero dei livelli occupazionali nei bacini di crisi;

Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. È approvato il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica che prevede la localizzazione nei comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto, espressamente indicati nel documento programmatico, di nuove iniziative produttive promosse dalle società facenti parte del gruppo IRI, indicate nell'allegato 1 alla presente delibera. Il complesso delle iniziative darà luogo ad investimenti fissi per 1.716 miliardi di lire e ad una occupazione di 7.190 unità.

Sono altresì approvate le linee programmatiche dell'intervento di promozione industriale, da realizzarsi tramite la società SPI controllata dall'IRI, che definiscono finalità e strumenti per l'attivazione nelle aree di crisi siderurgica di energie imprenditoriali capaci di creare, con un volume di investimenti pari a 780 miliardi di lire, 5.000 posti di lavoro, di cui 4.250 nelle aree prioritarie.

2. Alle iniziative produttive di beni e servizi contenute nel programma speciale di reindustrializzazione localizzate nei territori delle province di Napoli e Taranto, per le quali la domanda di agevolazioni finanziarie ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, sia inoltrata, secondo le disposizioni recate dal decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 1989, n. 140, entro i termini stabiliti dall'art. 6 della legge n. 181/1989, si applicano le provvidenze previste dalla stessa legge n. 64 — incluse quelle relative alla locazione finanziaria di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 come integrato dall'art. 9 della legge n. 64 — con le modifiche previste dall'art. 6, secondo comma, della citata legge n. 181/1989.

Per quanto riguarda le iniziative della società SPI, da localizzarsi nei comuni di Taranto e Napoli, che prevedono investimenti fissi superiori a 32 miliardi, l'applicabilità delle misure incentivanti previste dall'art. 6 della legge n. 181/1989 è subordinata alla presentazione al CIPI dei relativi progetti.

3. La determinazione del CIPI di applicabilità delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 6, secondo comma, della legge n. 181/1989 implica l'ammissibilità dell'iniziativa, ai sensi dell'art. 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, al contributo di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica citato.

Per quanto attiene alla istruttoria delle domande finalizzate all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie della legge n. 64/1986, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartirà le opportune direttive affinché le deliberazioni sia degli istituti di credito abilitati ad operare nel Mezzogiorno che della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno siano adottate entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni.

4. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione di cui all'art. 6, secondo comma, della legge n. 181/1989, le quote minime di assunzioni del personale siderurgico, in rapporto alle nuove assunzioni riguardanti le singole iniziative specificate nel programma speciale di reindustrializzazione, sono quelle risultanti nell'apposito allegato *B* al programma speciale di reindustrializzazione, aumentate mediamente di cinque punti percentuali limitatamente alle iniziative localizzabili nella provincia di Napoli.

Allo scopo di promuovere il reimpiego del maggior numero possibile dei lavoratori siderurgici nei diversi bacini di crisi, il Ministro delle partecipazioni statali trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il programma predisposto dall'IRI, in attuazione dell'art. 4 della legge n. 181/1989, relativo agli interventi di formazione e di riqualificazione professionale adeguati alle iniziative produttive contenute nei programmi di reindustrializzazione e di promozione.

Per il reimpiego dei lavoratori siderurgici si considera personale siderurgico esuberante quello determinato, in ciascun ambito territoriale, con il decreto interministeriale del 18 settembre 1989, n. 331.

Nel computo delle assunzioni di personale siderurgico non potrà comunque tenersi conto delle assunzioni effettuate anteriormente alla data di delibera del CIPI del 14 giugno 1988.

Qualora venga accertato per la singola iniziativa il mancato rispetto della quota di assunzione di personale siderurgico calcolata sulle complessive nuove assunzioni effettuate fino al raggiungimento dell'occupazione a regime, all iniziativa in questione vengono applicati i livelli di incentivazione previsti dalla legge n. 64, con decadenza dei benefici aggiuntivi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge n. 181/1989 e con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite a tale titolo, aumentate degli interessi legali.

Il mancato rispetto delle quote di assunzione di personale siderurgico suindicate non comporta la decadenza dei benefici aggiuntivi ove esso dipenda dalla inesistenza nell'ambito del personale siderurigico esuberante — anche scontando azioni di riqualificazione — delle professionalità richieste dalle singole iniziative, definite nell'apposito allegato al programma speciale di reindustrializzazione, ovvero quando esso dipenda dal rifiuto alla mobilità opposto da tutto il personale esuberante residuo in possesso dei necessari requisiti professionali.

Per l'attuazione dell'undicesimo comma dell'art. 8 della legge n. 181/1989, il Ministro delle partecipazioni statali opererà in stretto accordo con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli aspetti occupazionali, sia per l'individuazione delle qualifiche sia per l'accertamento del numero del personale siderurgico da rioccupare.

5. In relazione al comma 3-*bis* dell'art. 5 della legge n. 181/1989, sono, *ope legis*, riconosciute di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere finalizzate alla attuazione delle iniziative specificate nel programma speciale di reindustrializzazione e nel programma di promozione industriale, da realizzare sulle aree identificate nei piani particellari di massima allegati ai programmi stessi o ai progetti da presentarsi al Ministro delle partecipazioni statali.

I termini per l'inizio delle espropriazioni ed il compimento dei lavori sono fissati rispettivamente in mesi dodici ed anni quattro a decorrere dalla data della presente delibera.

6. Le disponibilità del Fondo speciale di reindustrializzazione, pari a 660 miliardi di lire, sono ripartite in ragione di 460 miliardi per gli interventi di reindustrializzazione e di 200 miliardi per gli interventi promossi dalla società SPI.

Le suddette somme saranno erogate, tramite l'IRI, per realizzare le seguenti forme di intervento a beneficio delle iniziative indicate nei programmi di cui al punto 1:

contributi in conto capitale e in conto interessi;

prefinanziamenti delle agevolazioni sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

finanziamenti agevolati, limitatamente alle iniziative localizzate nelle aree del Mezzogiorno, fino a copertura dei fabbisogni finanziari residui rispetto alle leggi agevolative.

La quota del Fondo, pari a 460 miliardi, assegnata per la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione sarà utilizzata per l'erogazione di contributi in conto capitale. La restante quota di 200 miliardi sarà utilizzata dalla società SPI per l'erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi, prefinanziamenti e finanziamenti agevolati, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 181/1989, secondo le disposizioni della presente delibera e salvo quanto sarà deliberato ai sensi dello stesso art. 7, quinto comma.

Le somme risultanti dall'estinzione dei prefinanziamenti e dei finanziamenti effettuati dalla SPI, a valere sulle disponibilità del Fondo speciale di reindustrializzazione, saranno restituite al Fondo, al netto delle perdite eventualmente registrate sulle operazioni suddette.

7. La misura dei contributi, a valere sul Fondo speciale per la reindustrializzazione, sarà determinata tenendo conto dei seguenti criteri:

l'incidenza del fattore occupazionale, con particolare riferimento all'assorbimento degli esuberi siderurgici;

gli oneri differenziali derivanti dalla specifica localizzazione delle iniziative, ove non coincida con quella ottimale per le società proponenti;

la localizzazione delle iniziative con opportune graduazioni dei livelli di incentivazione tra le aree meridionali e quelle del Centro Nord;

il contenuto di innovazione, ricerca e formazione delle iniziative e le loro interrelazioni con le realtà scientifiche, tecnologiche ed economiche locali;

l'entità dei mezzi propri necessari alle società per conseguire i risultati economici previsti nei programmi.

L'intervento del Fondo concorre, insieme alle altre fonti interne ed esterne, al finanziamento delle attività patrimoniali con l'esclusione delle spese gestionali dell'impresa.

Per quanto riguarda il progetto di bonifica e di valorizzazione delle aree genovesi il contributo copre i costi di bonifica e di prima infrastrutturazione delle aree stesse.

8. In corrispondenza della realizzazione del programma di promozione industriale della società SPI, le disponibilità finanziarie di 200 miliardi assegnate, saranno utilizzate per concedere:

i prefinanziamenti e, limitatamente alle aree del Mezzogiorno, i finanziamenti agevolati o in alternativa i contributi necessari a coprire la differenza tra il costo effettivo di provvista — che non potrà essere superiore a quello determinato periodicamente dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 — maggiorato fino ad un massimo di 1,5 punti percentuali per gli oneri sostenuti dalla SPI e quello a carico degli operatori;

i contributi in conto capitale da concedere alle iniziative localizzate nelle aree del Centro Nord, promosse da imprese aventi capitale proprio non inferiore al 30% degli investimenti fissi;

le somme per gli investimenti fissi e per la costituzione di consorzi fidi occorrenti alla realizzazione dei BIC, entro il limite massimo di 10 miliardi per iniziativa.

9 Con cadenza semestrale la SPI, per il tramite dell'IRI, riferisce al Ministro delle partecipazioni statali in merito alle iniziative a fronte delle quali sono state erogate le agevolazioni di cui al punto precedente e rende analiticamente conto dell'uso delle risorse finanziarie assegnate.

10. Il Ministro delle partecipazioni statali d'intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

provvede, entro il termine di trenta giorni dalla data di pesentazione del progetto, alla verifica della corrispondenza delle iniziative alle finalità indicate nel programma di reindustrializzazione e nel programma di promozione industriale, fermo restando che, trascorso il predetto termine, la verifica si intende attuata con esito positivo;

adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le misure necessarie per la esclusione dell'ammissibilità al Fondo speciale di reindustrializzazione delle iniziative che risultassero non conformi alle finalità dei programmi approvati dal CIPI;

emana le opportune determinazioni al fine di verificare la regolare esecuzione e la conformità ai programmi di cui al punto 1) delle spese sostenute per gli investimenti.

11. Per quanto riguarda le anticipazioni dei contributi alle società che realizzano le iniziative incluse nel programma speciale di reindustrializzazione il Ministro delle partecipazioni statali eroga all'IRI anticipazioni, in misura pari al 50 per cento dei contributi riconosciuti alle società che avviano le iniziative nel semestre successivo.

Detta anticipazione è collegata alla presentazione da parte dell'IRI di progetti con specificazione analitica dei costi preventivati.

Una ulteriore anticipazione, pari al 50% del residuo, è erogata dal Ministro delle partecipazioni statali quando il soggetto proponente dimostri di aver effettuato un volume di spese almeno pari all'anticipazione ricevuta.

Il saldo è erogato dal Ministro delle partecipazioni statali, previa verifica dell'effettuazione delle spese, per un ammontare complessivo pari ad almeno i due terzi dell'importo totale programmato.

Per le iniziative rientranti nel programma promozionale della societa SPI, il Ministro delle partecipazioni statali eroga, tramite l'IRI, le somme necessarie in rate trimestrali anticipate. Detta anticipazione è collegata alla presentazione, da parte dell'IRI, di un programma semestrale che specifichi, con riferimento a ciascuna iniziativa gia avviata in precedenza o da avviare nel semestre, gli investimenti che dovranno essere realizzati nonché le modalità e l'entità degli interventi a valere sul Fondo, già deliberati dalla SPI, da effettuarsi nel semestre stesso.

12. Le modifiche dei progetti originari del programma speciale di reindustrializzazione e del programma di promozione che non implicano una riduzione dell'investimento fisso complessivo e dell'occupazione superiore rispettivamente al 15% e al 10%, possono essere autorizzate dal Ministro delle partecipazioni statali con proprio decreto. L'autorizzazione non è necessaria qualora le riduzioni in oggetto siano inferiori al 5%.

Le modifiche che comportano riduzioni dell'investimento fisso complessivo e dell'occupazione previste in misura superiore al 15% ed al 10% sopra indicati, sono sottoposte dal Ministro delle partecipazioni statali all'approvazione del CIPI.

13. Per le iniziative di promozione industriale da realizzarsi ad opera della SPI, l'ambito territoriale di riferimento, costituito dalla provincia di appartenenza dell'area di crisi siderurgica, è esteso all'area di comuni di altra provincia, purché della stessa regione, ubicati entro trenta chilometri di raggio, calcolati in linea d'aria, dai centri urbani dei comuni di Genova, Terni, Napoli e Taranto.

L'ambito di riferimento è individuato dalle mappe e dal relativo elenco di comuni ivi ricompresi, di cui all'allegato 2 alla presente delibera.

Roma, addì 13 ottobre 1989

Il Presidente-delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE INIZIATIVE COMPRESE NEL PROGRAMMA SPECIALE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE DELLE AREE DI CRISI SIDERURGICA.

Società proponente	Denominazione iniziativa	Comune di insediamento
	PROVINCIA DI NAPOLI	
ATI-Alitalia	Revisione MD 80	Napoli Capodichino
Aeritalia	Incremento capacità di progettazione e produzione strutture aeronautiche chiuse per velivoli commerciali	Pomigliano d'Arco, Napoli Capodichino e Casoria Capodichino
	Centro automatizzato di meccanica per velivoli commerciali	Nola
	Centro automatizzato per strutture aperte per velivoli commerciali	Nola
	Modifiche e revisioni velivoli F 16	Napoli
	Centro di produzione complessivi spaziali	Napoli
	Revisione motori e componenti velivoli commerciali	Pomigliano d'Arco
	Revisione accessori motori avio	Pomigliano d'Arco
	Produzione meccaniche automatizzate avio motoristiche	Pomigliano d'Arco e Nola
	S.A.E.: Servizi aerei ed emergenze	Napoli
Sofin-Sovis	S.S.M Sistemi e servizi di manutenzione	Napoli via D. De Roberto 44
	Servizi per la conduzione e manutenzione di impianti tecnologici	Napoli
Telesoft-Sip, Finsiel	Centro per la produzione di software per telecomunicazioni	Napoli centro direzionale

Società proponente	Denominazione iniziativa	Comune di insediamento
	PROVINCIA DI TARANTO	
Aeritalia	Space software Italia	Taranto
	W.E.S.T.: Centro produzione sistemi eolici	Taranto
	Centro lavorazione sottassiemi aeronautici	Grottaglie
ILVA	Unità di ricerca del CSM	Taranto
	Centro ILVA sviluppo e formazione informatica	Taranto
	Distillazione catrame	Taranto
	Produzione lana di roccia	Taranto
	Produzione idrogeno	Taranto
Italimpianti	Italimpianti Sud	Taranto
	Servizi di manutenzione alle imprese	Taranto
SME	Prodotti agroindustriali a breve shelf life	Taranto
Atena-SME	Centro commerciale integrato in zona orientale	Taranto Masseria Cicoria
	PROVINCIA DI GENOVA	
Italimpianti	Società per la bonifica e la valorizzazione dell'area di Campi	Genova Campi
	Manutenzione di mezzi di trasporto	Genova zona di Ponente
	Attività di manutenzione generale	Genova zona di Ponente
ILVA	CSM - Unità di ricerca di Genova	Genova
	Unità sviluppo nuove produzioni	Genova
	Iniziative aree rivestiti	Genova
	Centro servizio trattamento BSE	Genova
	Centro lavorazione lamiere	Genova Campi
	Processi siderurgici ausiliari	Genova
Datasiel-Finsiel	Sviluppo polo informatico: laboratorio per la realizzazione di soluzioni informatiche innovative	Genova
Iritech	Monitech	Genova Bolzaneto
	Explosafe Europa	Genova Bolzaneto
	Biosensori	Genova Bolzaneto
Atena-SME	Centro commerciale integrato nel ponente genovese	Genova Erzelli
	Centro commerciale integrato in località levante genovese	Genova
	PROVINCIA DI TERNI	
ILVA	Tubificio di Terni	Terni
	Titania	Terni
	CSM - Unità di ricerca di Terni	Terni
	Scuola di specializzazione metallurgica	Terni
	Centro di servizio inossidabili	Terni
	Recupero metalli di ferro o polveri	Terni
Atena-SME	Centro commerciale	Terni Vocabolo-Fiori

DEFINIZIONI DELLE AREE INCENTIVABILI AI SENSI DELLA LEGGE N. 181/1989

AREA DI CRISI SIDERURGICA DI GENOVA

Provincia di Genova:

tutti i comuni della provincia.

Provincia di La Spezia:

Varese Ligure.

Provincia di Savona:

Albisola Marina;
Albisola Superiore;
Bergeggi;
Cairo Montenotte;
Celle Ligure;
Dego;
Giusvalla;
Mioglia;
Pontinvrea;
Quiliano;
Sassello;
Savona;
Stella;
Urbe;
Vado Ligure;
Varazze.

AREA DI CRISI SIDERURGICA DI TERNI

Provincia di Terni:

tutti i comuni della provincia.

Provincia di Perugia:

Bevagna;
Campello sul Clitunno;
Cascia;
Castel Ritaldi;
Cerreto di Spoleto
Collazzone;
Foligno;
Fratta Todina;
Giano dell'Umbria;
Gualdo Cattaneo;
Massa Martana;
Monte Castello di Vibio;
Montefalco;
Monteleone di Spoleto;
Norcia;
Poggiodomo;
Sant'Anatolia di Narco;
Scheggino;
Sellano;
Spoleto;
Todi;
Trevi;
Vallo di Nera.

AREA DI CRISI SIDERURGICA DI NAPOLI

Provincia di Napoli:

tutti i comuni della provincia.

Provincia di Avellino:

Avella;
Baiano;
Cervinara;
Domicella;
Forino;
Lauro;
Marzano di Nola;
Mercogliano;

Monteforte Irpino;
Moschiano;
Mugnano del Cardinale;
Pago del Vallo di Lauro;
Quadrelle;
Quindici;
Rotondi;
San Martino Valle Caudina;
Sirignano;
Sperone;
Taurano.

Provincia di Benevento:

Airola;
Arpaia;
Bonea;
Bucciano;
Dugenta;
Durazzano;
Forchia;
Frasso Telesino;
Limatola;
Moiano;
Paolisi;
Sant'Agata dei Goti.

Provincia di Caserta:

Arienzo;
Aversa;
Bellona;
Caiazzo;
Calvi Risorta;
Camigliano;
Cancello ed Arnone;
Capodrise;
Capua;
Carinaro;
Carinola;
Casagiove;
Casal di Principe;
Casaluce;
Casapulla;
Caserta;
Castel Campagna;
Castel di Sasso;
Castello del Matese;
Castel Morrone;
Castel Volturno;
Cervino;
Cesa;
Curti;
Francolise;
Frignano;
Grazzanise;
Gricignano di Aversa;
Lusciano;
Macerata Campania;
Maddaloni;
Marcianise;
Mondragone;
Orta di Atella;
Parete;
Pastorano;
Piana di Caiazzo;
Piedimonte Matese;
Pignataro Maggiore;
Pontelatone;
Portico di Caserta;
Recale;
San Cipriano d'Aversa;
San Felice a Cancello;
San Marcellino;
San Nicola la Strada;
San Prisco;
Santa Maria a Vico;
Santa Maria Capua Vetere;
Santa Maria la Fossa;
San Tammaro;
Sant'Arpino;
Sparanise;
Succivo;
Teverola;
Trentola-Ducenta;
Valle di Maddaloni;
Villa di Briano;
Villa Literno;
Vitulazio Casapesena.

Provincia di Salerno:

Amalfi;
Angri;
Bracigliano;
Castel San Giorgio;
Conca dei Marini;
Corbara;
Furore;
Nocera Inferiore;
Nocera Superiore;
Pagani;
Positano;
Praiano;
Ravello;
Roccapiemonte;
San Marzano sul Sarno;
Sant'Egidio del Monte Albino;
San Valentino Torio;
Sarno;
Scafati;
Scala;
Siano;
Tramonti.

AREA DI CRISI SIDERURGICA DI TARANTO

Provincia di Taranto:

tutti i comuni della provincia.

Provincia di Bari:

Alberobello;
Castellana Grotte;
Gioia del Colle;
Locorotondo;
Monopoli;
Noci;
Putigliano.

Provincia di Brindisi:

Ceglie Messapico;
Cisternino;
Fasano;
Francavilla Fontana;
Oria;
Ostuni;
San Michele Salentino;
San Vito dei Normanni;
Villa Castelli.

AREA DI CRIS. SIDERURGICA
DI GENOVA

AREA DI CRISI SIDERURGICA
DI TERNI
PROV. DI MACERATA
PROV. DI ASCOLI PICENO

AREA DI CRISI SIDERURGICA
DI NAPOLI

89A5315

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 221

Corso dei cambi del 15 novembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1349,500	1349,500	1349,50	1349,500	1349,500	1349,50	1349,400	1349,500	1349,500	1349,50
Marco tedesco	732,830	732,830	732,60	732,830	732,830	732,83	732,700	732,830	732,830	732,83
Franco francese	215,780	215,780	216,10	215,780	215,780	215,78	215,820	215,780	215,780	215,78
Lira sterlina	2138,300	2138,300	2136,50	2138,300	2138,300	2138,30	2137,750	2138,300	2138,300	2138,30
Fiorino olandese	649,650	649,650	649,25	649,650	649,650	649,65	649,620	649,650	649,650	649,65
Franco belga	34,957	34,957	34,95	34,957	34,957	34,95	34,957	34,957	34,957	34,95
Peséta spagnola	11,548	11,548	11,53	11,548	11,548	11,54	11,551	11,548	11,548	11,54
Corona danese	188,570	188,570	188,75	188,570	188,570	188,57	188,570	188,570	188,570	188,57
Lira irlandese	1946	1946 —	1946	1946 —	1946 —	1946 —	1947 —	1946 —	1946 —	—
Dracma greca	8,182	8,182	8,18	8,182	—	—	8,181	8,182	8,182	—
Escudo portoghese	8,539	8,539	8,55	8,539	8,539	8,58	8,545	8,539	8,539	8,53
E.C.U.	1504,250	1504,250	1504 —	1504,250	1504,25	1504,25	1503,900	1504,250	1504,250	1504,25
Dollaro canadese	1152,550	1152,550	1153 —	1152,550	1152,55	1152,55	1152,300	1152,550	1152,550	1152,55
Yen giapponese	9,401	9,401	9,42	9,401	9,401	9,40	9,402	9,401	9,401	9,40
Franco svizzero	830,200	830,200	831	830,200	830,200	830,20	830,350	830,200	830,200	830,20
Scellino austriaco	104,035	104,035	104,10	104,035	104,035	104,03	104,035	104,035	104,035	104 —
Corona norvegese	195,400	195,400	195,25	195,400	195,400	195,40	195,430	195,400	195,400	195,40
Corona svedese	209,730	209,730	209,80	209,730	209,730	209,73	209,730	209,730	209,730	209,73
Marco finlandese	316,660	316,660	317	316,660	316,660	316,66	316,700	316,660	316,660	
Dollaro australiano	1060,450	1060,450	1060	1060,450	1060,45	1060,45	1060,300	1060,450	1060,450	1060,45

Media dei titoli del 15 novembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,625
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101 —
» 10% » » 1977-92	100,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,300
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	90,075
» » » 22- 6-1987/91	90,125
» » » 18- 3-1987/94	73,375
» » » 21- 4-1987/94	73,300
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,600
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	97,550
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,725
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,550
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103,975
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,025
» » » TR 2,5% 1983/93	85,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,550
» » » » 18-10-1985/90	99,800
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,900
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,900
» » » » 1- 1-1984/91	101,150
» » » » 17- 1-1986/91	99,750
» » » » 1- 2-1984/91	101 —
» » » » 18- 2-1986/91	99,575
» » » » 1- 3-1984/91	100,200
» » » » 18- 3-1986/91	99,550

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1- 4-1984/91	100.400
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100.600
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100.600
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100.275
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100.175
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99.950
»	»	»	»	1-10-1984/91	100.125
»	»	»	»	1-11-1984/91	100.300
»	»	»	»	1-12-1984/91	100.075
»	»	»	»	1- 1-1985/92	99.800
»	»	»	»	1- 2-1985/92	98.825
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97.925
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97.300
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97.750
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97.850
»	»	»	»	1-11-1987/92	97.900
»	»	»	»	1-12-1987/92	97.725
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97.200
»	»	»	»	1- 2-1988/93	97.050
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96.975
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97.075
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98.100
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98.400
»	»	»	»	18- 6-1986/93	95.875
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98.300
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95.725
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98.075
»	»	»	»	19- 8-1986/93	94.900
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97.500
»	»	»	»	18- 9-1986/93	94.900
»	»	»	»	1-10-1988/93	97.625
»	»	»	»	20-10-1986/93	95.950
»	»	»	»	1-11-1988/93	98.100
»	»	»	»	18-11-1986/93	96.825
»	»	»	»	19-12-1986/93	96.375
»	»	»	»	1- 1-1989/94	97.650
»	»	»	»	1- 2-1989/94	97.250
»	»	»	»	1- 3-1989/94	96.950
»	»	»	»	15- 3-1989/94	96.725
»	»	»	»	1- 4-1989/94	96.900
»	»	»	»	1-10-1987/94	97.375
»	»	»	»	1- 2-1985/95	96.250
»	»	»	»	1- 3-1985/95	93.250
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92.875
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93 —
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93.150
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94.825
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93.625
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93.725
»	»	»	»	1-10-1985/95	94.625
»	»	»	»	1-11-1985/95	94.925
»	»	»	»	1-12-1985/95	94.925
»	»	»	»	1- 1-1986/96	94.900
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	94.975
»	»	»	»	1- 2-1986/96	94.650
»	»	»	»	1- 3-1986/96	93.675
»	»	»	»	1- 4-1986/96	93.100
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93.350
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94.100
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94.050
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93.025
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93.300
»	»	»	»	1-10-1986/96	93.275
»	»	»	»	1-11-1986/96	93.575
»	»	»	»	1-12-1986/96	94.125
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93.650
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93.400
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93.450
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93.350
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92.575
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93.025
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93.900
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93.900
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93.025
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96.050

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9.25%	1- 1-1990	99.450
»	»	»	12.50%	1- 1-1990	100 -
»	»	»	9.25%	1- 2-1990	99.250
»	»	»	12.50%	1- 2-1990	100.175
»	»	»	9.15%	1- 3-1990	99.075
»	»	»	10.50%	1- 3-1990	99.225
»	»	»	12.50%	1- 3-1990	100.275
»	»	»	10.50%	15- 3-1990	99.075
»	»	»	9.15%	1- 4-1990	98.825
»	»	»	10.50%	1- 4-1990	99.025
»	»	»	12.00%	1- 4-1990	100.075
»	»	»	10.50%	15- 4-1990	98.875
»	»	»	9.15%	1- 5-1990	98.700
»	»	»	10.50%	1- 5-1990 Q	99.600
»	»	»	10.50%	1- 5-1990 B	98.875
»	»	»	10.50%	18- 5-1990	98.775
»	»	»	9.15%	1- 6-1990	98.400
»	»	»	10.00%	1- 6-1990	99.100
»	»	»	10.50%	16- 6-1990	98.550
»	»	»	9.50%	1- 7-1990	98.625
»	»	»	10.50%	1- 7-1990	98.875
»	»	»	11.00%	1- 7-1990	98.675
»	»	»	9.50%	1- 8-1990	98.525
»	»	»	10.50%	1- 8-1990	98.725
»	»	»	11.00%	1- 8-1990	98.500
»	»	»	9.25%	1- 9-1990	98.150
»	»	»	11.25%	1- 9-1990	98.500
»	»	»	11.50%	1- 9-1990	98.650
»	»	»	9.25%	1-10-1990	97.575
»	»	»	11.50%	1-10-1990	98.750
»	»	»	11.50%	1-10-1990 B	98.625
»	»	»	9.25%	1-11-1990	97.650
»	»	»	9.25%	1-12-1990	97.375
»	»	»	12.50%	1- 3-1991	101.675
»	»	»	11.50%	1-11-1991	97.025
»	»	»	11.50%	1-12-1991	97.550
»	»	»	9.25%	1- 1-1992	93.775
»	»	»	9.25%	1- 2-1992	93.750
»	»	»	11.00%	1- 2-1992	95.650
»	»	»	9.15%	1- 3-1992	93.625
»	»	»	12.50%	1- 3-1992	97.600
»	»	»	9.15%	1- 4-1992	93.325
»	»	»	11.00%	1- 4-1992	95.100
»	»	»	12.50%	1- 4-1992	97.475
»	»	»	12.50%	18- 4-1992	97.450
»	»	»	9.15%	1- 5-1992	93.150
»	»	»	11.00%	1- 5-1992	94.825
			12.50%	1- 5-1992	95.475
»	»	»	9.15%	1- 6-1992	94.300
»	»	»	10.50%	1- 7-1992	96.100
»	»	»	11.50%	1- 7-1992	96 —
»	»	»	11.50%	1- 8-1992	95.475
»	»	»	12.50%	1- 9-1992	97.400
»	»	»	12.50%	1-10-1992	97.350
»	»	»	12.50%	1- 2-1993	97.400
»	»	»	12.50%	1-11-1993	96.775
»	»	»	12.50%	17-11-1993	96.900
»	»	»	12.50%	1- 1-1994	97 —

Titolo				Emissione/Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89	13%	99.950
»	»	»	»	20-10-1983/90	11.50%	100.825
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11.25%	102.200
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8.75%	96.100
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8.50%	94.700
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8.50%	94.700
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8.50%	94.700
»	»	»	»	22-11-1984/92	10.50%	101.100
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9.60%	98.725
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9.75%	99.525
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9.00%	97.075
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8.75%	94.950
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8.75%	95.300
»	»	»	»	26-10-1988/93	8.65%	92.975
»	»	»	»	22-11-1985/93	8.75%	96.225
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8.75%	96.200
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7.75%	90.075
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6.90%	88.900
»	»	»	»	28-11-1988/93	8.50%	94.050
»	»	»	»	28-12-1988/93	8.75%	94.325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M15119

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1989

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 6 novembre 1989 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 15 novembre 1989, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 febbraio 1990 è di L. 96,86, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza il 15 maggio 1990 è di L. 93,87 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 novembre 1990 è di L. 88,25, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

89A5382

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1990 della Cassa delle ammende

Con decreto interministeriale del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero del tesoro del 4 luglio 1989, n. 606485, è stato approvato il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 1990 con le seguenti risultanze:

Entrate previste	L. 18.850.000.000
Uscite previste	» 18.850.000.000

89A5343

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al conservatorio di musica di Rovigo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Rovigo n. 626 del 3 maggio 1989 il conservatorio di musica di Rovigo è stato autorizzato ad accettare la donazione di un violino di proprietà della sig.ra Rachele Bianchi Soldati.

89A5344

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale statale «A. Einstein», in Vimercate, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 4293/1° del 5 ottobre 1989, l'istituto tecnico industriale statale «A. Einstein» di Vimercate (Milano) è stato autorizzato ad accettare apparecchiature da parte della società «Telettra» S.p.a. di Milano, composto da laminatoio e di un programmatore tipo OrCAD-PCB del valore complessivo di L. 9.488.200.

89A5310

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani, in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1989, registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 202, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani, con sede in Milano.

89A5309

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione di lavoratori dipendenti da imprese, aziende e ditte al trattamento straordinario d'integrazione salariale

Con decreto 6 ottobre 1989 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese, aziende e ditte sottoelencate, di cui all'art. 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è stata disposta la corresponsione di un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, così come previsto dall'art. 1, del decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1989, n. 247, per un periodo fino a otto mesi decorrenti dal 21 giugno 1989.

N. progr.	Azienda, ditta o impresa e sede	Località in cui opera	Numero complessivo dipendenti	Numero richiesta CIG		Durata della CIG richiesta in mesi	Note
				Impiegati	Operai		
1	Costa Da Ros - C.D.R. - S.r.l., via Cairoli, 11	Genova	9	5	—	4	—
2	Cristoforo David - S.p.a., via Cairoli, 14 - 16124, Genova	Genova	8	4	—	4	Due impiegati part-time
3	Civani e Wellenfeld, via San Luca, 12/52, Genova	Genova	18	3	—	8	—
4	Spedimar di Farina Masetti & C. - S.a.s., piazzale S. Benigno, 16126, Genova	Genova	2	2	—	8	—
5	Graja e Caorsi - S.p.a., viale Sauli, 39, Genova	Genova	21	5	—	4	Un impiegato part-time
6	Italmarittima - S.r.l., via al Ponte Reale, 5/6, Genova	Genova	12	7	—	8	—
7	G. De Thomatis - S.r.l., via S. Luca, 12/26 - 16124, Genova	Genova	11	2	—	4	Un impiegato part-time
8	Organizzazione trasporti industriali ferroviari - Or.T.I.F. - S.r.l., via Luccoli, 17/11, Genova	Genova	5	—	4	8	—
9	Schenker italiana - S.p.a., viale Lancetti, 19, Milano	Genova	324	5	—	8	—
10	Oliaro - S.a.s., piazza del Marini, 3/44, Genova	Genova	12	3	—	4	—

N. progr.	Azienda, ditta o impresa e sede	Località in cui opera	Numero complessivo dipendenti	Numero richiesta CIG		Durata della CIG richiesta in mesi	Note
				Impiegati	Operai		
11	Bartolomeo Giordano, piazza Fossatello, 1/6, Genova	Genova	4	3	—	4	—
12	Alessandro Billitz - S.p.a., via della Geppa, 4, Trieste	Trieste	38	3	4	4	—
13	Spedi.Pra.Do. - S.r.l., via Gramsci, 3/5, Genova	Genova	15	7	—	3	—
14	Servizi trasporti e spedizioni internazionali - S.T.S. S.r.l., via Rolla, 13, Genova	Genova	38	15	—	4	—
15	Unione del Porto - S.C.R.L., piazza Campetto, 1/10, Genova	Genova	15	6	—	8	—
16	Avandero - S.p.a., via Cairoli, 8, Genova	Genova	49	7	—	4	—
17	Transitalia - S.r.l., via Boccardo, 1/48, Genova	Genova	27	11	—	8	—
18	Customs Port Assistance - S.r.l., via Sottoripa, 1 A/25, Genova	Genova	8	3	—	4	—
19	Spediporto - S.p.a., via Sottoripa, 1/5, Genova	Genova	18	8	—	4	—
20	G.V. Laurenti & C. - S.n.c., via Casaregis, 45-2, Genova	Genova	4	4	—	4	—
21	Raffo Niseggi & C. - S.a.s., via Ponte Reale, 1/44, Genova	Genova	2	1	—	4	—
22	Genoa Sea - S.n.c., via 25 Aprile, 16/4, Genova	Genova	4	2	—	8	—
23	Coe & Clerici - S.r.l., via Martin Piaggio, 15, Genova	Genova	19	5	—	8	—
24	Marexport - S.n.c., via S. Siro, 1/1, Genova	Genova	3	1	—	4	—
25	Genoaexpress di Quattrocchi & C. - S.a.s., via Gramsci, 3/8, Genova	Genova	5	5	—	4	—
26	Alisped - S.r.l., Passeggio S. Andrea, 14, Trieste	Trieste	7	3	—	4	—
27	Interwood Tirreno - S.r.l., via 3 Novembre, 8, Livorno	Livorno	10	4	—	8	—
28	Falsped - S.a.s., vico Giannini, 3/7, Genova	Genova	3	2	—	4	—
29	Giorgio Gori - S.p.a., via Lepori, 9, località Stagno, Livorno	Livorno	21	4	3	8	—
30	Cav Placido Macor & C., via G. Alessi, 8 A/8, Genova	Genova	8	3	—	4	—
31	Sirio Paola Menapace - S.P.M. S.r.l., via Fiume, 71, Livorno	Livorno	3	1	—	8	—
32	Poggi spedizionieri - S.r.l., via G. D'Annunzio, 2/27, Genova	Genova	9	3	—	4	—
33	Soc. ital. spediz. marittime e aeree - S.I.S.M.A. S.r.l., via Paolo Emilio Bensa, 12, Genova	Genova	4	2	—	4	—
34	Giorgio Fenati - S.a.s., piazzale De Marini, 1, Genova	Genova	4	4	—	3	—
35	Agenzia marittima Dolphin - S.p.a., via Fieschi, 17, Genova	Genova	56	10	—	8	—
36	Costa container Lines - S.r.l., via Gabriele D'Annunzio, 2, Genova	Genova	100	15	—	8	—
37	Agenzia marittimi Calvi - S.r.l., via Cantore, 84/123, Genova	Genova	11	5	—	4	—
38	Silos Granari del Candiano - S.p.a., via E. Manfredi, 2, Ravenna	Ravenna	9	4	5	4	—
39	Nuova Corsiglia - S.p.a, via alla Calata Chiappella, Genova	Genova	10	4	1	4	—
40	Agenzia marittima transatlantica, via Brignole de Ferrari, 9, Genova	Genova	25	1	—	4	—
41	Marsano Ship Agency - S.r.l., Piazza Rossetti, 4/20, Genova	Genova	6	3	—	8	—

N. progr.	Azienda, ditta o impresa e sede	Località in cui opera	Numero complessivo dipendenti	Numero richiesta CIG		Durata della CIG richiesta in mesi	*Note*
				Impiegati	Operai		
42	Montanari - S.p.a., via Borzoli, 129/4, Genova	Genova	29	3	3	8	—
43	Adriatica Shipping Co. - S.r.l., via Cairoli, 18, Genova	Genova	15	6	—	8	—
44	Rimorchiatori riuniti porto di Genova - S.r.l., via Pontereale, 2, Genova	Genova	233	—	30	4	—
45	Ghezzi e Ghezzi - G & G S.r.l., Piazzale S. Benigno, Genova	Genova	3	2	—	8	—
46	Ente spedizioni genovesi, Piazzale Giaccone, 13, Genova	Genova	12	10	—	8	—
47	Ettore Bisà - S.r.l., via Quaglierini, 10/B, Livorno	Livorno	—	4	—	8	—
48	Cabella & C. - S.a.s., piazza della Nunziata, 6/1, Genova	Genova	6	2	—	3	—
49	Franzosini & Liesenfeld - S.r.l., via S. Luca, 12/40, Genova	Genova	12	3	—	4	—
50	Franco Vago nord - S.r.l., via S. Siro, 1/2, Genova	Genova	4	3	—	8	—
51	Servizi ausiliari internazionali marittimi - SAIMARE S.p.a., Ponte Colombo, Genova	GE-LI-NA	73	20	—	4	—
52	Traspedò - S.r.l., via Cairoli, 6, Genova	Genova	7	3	—	4	—
53	Romani & C. - S.p.a., via Cairoli, 6, Genova	Genova	30	15	—	4	—
54	Casu Marco & C. - S.n.c., Piazzale S. Benigno, Genova	Genova	3	3	—	4	—
55	Transoceanica - ARMEC S.p.a., via Assarotti, 54/4, Genova	Genova	6	3	—	4	—
56	Ceres cereali silos - S.r.l., via di Francia, 11/M, Genova	Genova	96	4	15	4	—
57	Servizi armatori agenti riuniti - SAAR S.p.a., Piazza Brignole, 3, Genova	Genova	34	13	1	4	—
58	C.F.M. - S.a.s., via Milano, 60, Genova	Genova	7	2	—	4	—
59	Domenico Cimmino - S.n.c., via Sant'Anna alle Paludi, 151, Napoli	Napoli	11	2	2	8	—

89A5323

REGIONE MARCHE

Aggiornamento dell'analisi chimica dell'acqua minerale «S. Giacomo»

Si comunica che il comune di Sarnano (Macerata), con decreto del presidente della giunta della regione Marche 19 settembre 1989, n. 6506, è stato autorizzato all'aggiornamento dell'analisi chimica riportata sulle etichette dell'acqua minerale «S. Giacomo», approvate con decreto del presidente della giunta della regione Marche n. 25298 del 28 settembre 1985.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto del presidente della giunta della regione Marche n. 25298 del 28 settembre 1985 ed i recipienti dell'acqua minerale «S. Giacomo» non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

89A5349

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*